

Data: 10-09-2015

RAPPORTI DI PROVA: RISOLUZIONE EA 2014 (33) 31

Al fine di fornire servizi di elevata qualità atti a soddisfare le esigenze dei nostri Clienti Labanalysis ritiene fondamentale fornire delucidazioni in merito al contenuto della Risoluzione EA 2014 (33) 31 Reissuance of test reports when the trade name/trademark of the tested product has changed (clause 5.10.9 of ISO/IEC 17025).

Secondo quanto previsto dalla risoluzione EA :

I rapporti di prova devono essere riemessi solo in caso di correzione di errori e di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell'esecuzione delle prove.

Deve essere fornita un'unica identificazione del campione.

La pratica da parte di un Laboratorio di rimettere un rapporto di prova quando il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove) non è permessa, anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito.

Il prodotto analizzato sarà stato chiaramente identificato sia nel riesame del contratto che nel rapporto di prova.

Il Laboratorio non deve assumersi la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato, questa responsabilità è a carico del cliente.